

# CORTE COSTITUZIONALE

Sentenza **290/1993** (ECLI:IT:COST:1993:290)

Giudizio: **GIUDIZIO PER CONFLITTO DI ATTRIBUZIONE TRA ENTI**

Presidente: **CASAVOLA** - Redattore: - Relatore: **MIRABELLI**

Udienza Pubblica del **25/05/1993**; Decisione del **11/06/1993**

Deposito del **24/06/1993**; Pubblicazione in G. U. **30/06/1993**

Norme impugnate:

Massime: **19685**

Atti decisi:

N. 290

## SENTENZA 11-24 GIUGNO 1993

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori: Presidente: prof. Francesco Paolo CASAVOLA; Giudici: prof. Giuseppe BORZELLINO, prof. Gabriele PESCATORE, avv. Ugo SPAGNOLI, prof. Antonio BALDASSARRE, avv. Mauro FERRI, prof. Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI, dott. Renato GRANATA, prof. Giuliano VASSALLI, prof. Francesco GUIZZI, prof. Cesare MIRABELLI, prof. Fernando SANTOSUOSSO;

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio promosso con ricorso del Presidente del Consiglio dei ministri, notificato il 1° febbraio 1993 e depositato in cancelleria il successivo 10 febbraio, per conflitto di attribuzione sorto a seguito della "Prima dichiarazione di intenti per una cooperazione commerciale tra la Regione autonoma della Sardegna e la Repubblica Ceca", sottoscritta a Cagliari l'8 maggio 1992 dal dott. Giovanni Merella, Assessore all'agricoltura della Regione, e dal dott. Bohumil Kubat, Ministro dell'agricoltura della Repubblica Ceca, ed iscritto al n. 6 del registro conflitti 1993;

Udito nell'udienza pubblica del 25 maggio 1993 il Giudice relatore Cesare Mirabelli;

*Ritenuto in fatto*

Con ricorso notificato il 1° febbraio 1993 il Presidente del Consiglio dei ministri ha proposto conflitto di attribuzione contro la Regione autonoma della Sardegna, per far dichiarare che non spetta alla Regione stipulare un accordo con la Repubblica Ceca, esorbitante per natura e contenuti dalle competenze regionali, senza avere informato in precedenza lo Stato ed averne ottenuto l'intesa, il consenso o l'autorizzazione; di conseguenza per fare annullare la "Prima dichiarazione di intenti per una cooperazione commerciale tra la Regione autonoma della Sardegna e la Repubblica Ceca", sottoscritta a Cagliari l'8 maggio 1992 dal dott. Giovanni Merella, Assessore all'agricoltura della Regione, e dal dott. Bohumil Kubat, Ministro dell'agricoltura della Repubblica Ceca.

L'Avvocatura generale dello Stato, in rappresentanza del Presidente del Consiglio dei ministri, assume che la "dichiarazione" è stata negoziata e sottoscritta all'insaputa dello Stato; in violazione, quindi, delle disposizioni dello Statuto speciale per la Sardegna che disciplinano le funzioni della Regione (artt. 3, 4 e 6 della legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 3) e delle relative norme di attuazione (art. 2 del d.P.R. 19 giugno 1979, n. 348), nonché dei principi in tema di così detto "potere estero" delle regioni. In particolare la "dichiarazione" sarebbe stata concordata con un ente (la Repubblica Ceca) non "omologo" rispetto alla Regione. Si tratterebbe inoltre di un atto non compreso tra le attività di mero rilievo internazionale o promozionali all'estero, che rientrano nelle competenze regionali.

L'Avvocatura ricorda che il Ministro per il coordinamento delle politiche comunitarie e per gli affari regionali, ritenendo che l'atto sottoscritto dalla Regione apportasse vincoli anche per lo Stato, aveva chiesto alla Regione, con nota spedita l'8 gennaio 1993, di concordare sull'invalidità dell'atto stesso. Ma a tale richiesta non risulta sia stata data risposta; difatti l'Avvocatura ha depositato solo la copia di un atto interno della Regione: la nota indirizzata il 18 gennaio 1993 dall'Assessore all'agricoltura alla Presidenza della Giunta regionale, con la quale si manifesta l'avviso "di dover propendere per l'ipotesi (..) di concordare sull'invalidazione" dell'atto "in considerazione della perdita della Repubblica Ceca, oggi Stato sovrano, della qualifica di Ente omologo".

La Regione autonoma della Sardegna non si è costituita in giudizio.

*Considerato in diritto*

1. - Il Presidente del Consiglio dei ministri ha proposto conflitto di attribuzione nei confronti della Regione autonoma della Sardegna per l'annullamento della "Prima dichiarazione di intenti per una cooperazione commerciale tra la Regione autonoma della Sardegna e la Repubblica Ceca", sottoscritta a Cagliari l'8 maggio 1992 dall'Assessore regionale all'agricoltura e dal Ministro dell'agricoltura della Repubblica Ceca. Questo atto invaderebbe competenze riservate allo Stato in ordine alla politica estera ed alla stipulazione di accordi con altri Stati. In particolare la "dichiarazione di intenti" denunciata sarebbe stata negoziata e sottoscritta senza alcuna previa informazione, quindi senza autorizzazione, intesa o consenso dello Stato. Inoltre l'ente con il quale era stata concordata non sarebbe "omologo" alla Regione, ed i contenuti dell'atto non sarebbero compresi tra le attività rimesse a competenze regionali.

2. - Il ricorso è fondato.

Indipendentemente dalla puntuale determinazione del contenuto dell'atto denunciato come invasivo di competenze statali e dall'analisi delle materie in esso trattate, la "dichiarazione di intenti" risulta illegittima per essere stata sottoscritta dal rappresentante della Regione, senza che fosse stato preventivamente informato il Governo per acquisirne la necessaria intesa o l'assenso.

La mancanza di qualsiasi preventiva informazione al Governo, da parte della Regione, è già stata ritenuta dalla Corte motivo sufficiente a determinare la lesione della sfera di attribuzioni statali e l'accoglimento del ricorso (sentenza n. 124 del 1993).

Ricorrendo in questo caso la stessa situazione, la "dichiarazione di intenti" deve essere, per quanto concerne gli atti posti in essere dalla Regione Sardegna, annullata.

PER QUESTI MOTIVI

## LA CORTE COSTITUZIONALE

*Dichiara* che non spetta alla Regione autonoma della Sardegna il potere di stipulare la "Prima dichiarazione di intenti per una cooperazione commerciale tra la Regione autonoma della Sardegna e la Repubblica Ceca", sottoscritta a Cagliari l'8 maggio 1992, e di conseguenza annulla tale atto.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, l'11 giugno 1993.

Il Presidente: CASAVOLA

Il redattore: MIRABELLI

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 24 giugno 1993.

Il direttore della cancelleria: DI PAOLA

---

*Le sentenze e le ordinanze della Corte costituzionale sono pubblicate nella prima serie speciale della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana (a norma degli artt. 3 della legge 11 dicembre 1984, n. 839 e 21 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092) e nella Raccolta Ufficiale delle sentenze e ordinanze della Corte costituzionale (a norma dell'art. 29 delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale, approvate dalla Corte costituzionale il 16 marzo 1956).*

*Il testo pubblicato nella Gazzetta Ufficiale fa interamente fede e prevale in caso di divergenza.*